

**I BILANCI
SEMPLIFICATI DI
PICCOLE SOCIETÀ
E MICRO-IMPRESE
ALLA LUCE DELLE
MODIFICHE DEL D.
LGS. 139/2015**

Documento del 15 gennaio 2016

I BILANCI SEMPLIFICATI DI PICCOLE SOCIETÀ E MICRO-IMPRESSE ALLA LUCE DELLE MODIFICHE DEL D.LGS. 139/2015

di **Matteo Pozzoli**

Sommario: 1. Inquadramento introduttivo. – 2. I parametri quantitativi. – 3. Il bilancio delle piccole società. – 4. Il bilancio delle micro-imprese. – 5. Considerazioni di sintesi

1. Inquadramento introduttivo

Il dlgs 139/2015 (da ora in avanti anche “decreto bilanci”) ha innovato significativamente la normativa del codice civile in materia di redazione del bilancio.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2016, ossia per la predisposizione dei bilanci degli esercizi 2016. Le norme del decreto non possono, quindi, essere adottate per i bilanci degli esercizi 2015, a meno che chiaramente compatibili con quanto già previsto dal codice civile.

Il decreto implementa a livello nazionale la direttiva 2013/34/UE, la nuova direttiva contabile che ha sostituito la direttiva CEE n.78/660 e (meglio nota come “IV direttiva”), inerente la redazione del bilancio d’esercizio, e la direttiva CEE n.83/349 83 (meglio nota come “VII direttiva”), concernente la redazione del bilancio consolidato.

Il cambiamento è da considerarsi epocale, poiché il nuovo impianto sostituisce *in toto* le “vecchie” direttive, non limitandosi a rettificare, come effettuato nel corso degli anni dagli emendamenti promulgati, alcuni specifici aspetti. In realtà, le originarie proposte della Commissione Europea pubblicate nel 2011 erano orientate a introdurre elementi di novità, per alcuni aspetti, ben più dirimpenti rispetto al passato¹. Nel corso del dibattito che ha portato alla stesura del testo definitivo, alcuni elementi di novità sono stati attenuati ed altri sono stati eliminati, ripristinando la situazione pre-esistente.

Il decreto bilanci ha, poi, fatto talune scelte, poiché -nonostante uno degli intendimenti iniziali del progetto della Commissione consistesse nel ridurre drasticamente il numero delle opzioni

¹ Si veda: Commissione Europea (2011), Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/sme_accounting/review_directives/COM_2011_684_en.pdf.

fornite ai Paesi membri- le alternative contabili contenute nella direttiva sono molteplici e, talvolta, particolarmente importanti².

Non vi è poi dubbio, restando alle impostazioni di base, che uno degli scopi dichiarati dalla riforma fosse individuato nel “pensare prima alle piccole imprese” (“think small first”), riducendo, tra le altre cose, i carichi amministrativi (*administrative burden*) in capo alle società di minori dimensioni³.

Non è ancora dato modo di verificare se l’obiettivo della Commissione sia raggiunto o meno con l’introduzione delle nuove norme. Certo è che l’introduzione delle disposizioni di “alleggerimento” per le società interessate dovrebbe sempre tenere in considerazione gli effetti collaterali derivanti da tali previsioni, quali, *in primis*, la riduzione della trasparenza delle realtà economiche rappresentative del tessuto economico del Paese⁴.

Le previsioni normative, promulgate dall’Unione Europea e dal legislatore nazionale, interessano le società di capitali che non applicano gli IFRS. Questo significa che le nuove

² Per un’analisi più esaustiva delle opzioni della nuova direttiva, si rinvia a: Fédération des Experts-comptables Européens (2014), Document summarising the options available to Member States, http://www.fee.be/images/Comparison_table_-_47_with_2013_Directive.pdf.

³ Il Considerando (1) della direttiva 2013/34/UE premette, a tale riguardo, che: “La presente direttiva tiene conto del programma per legiferare meglio della Commissione e, in particolare, della comunicazione della Commissione intitolata “Legiferare con intelligenza nell’Unione europea”, che mira a elaborare e applicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, assicurando al tempo stesso che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici arrecati. La comunicazione della Commissione intitolata “Pensare anzitutto in piccolo - Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l’Europa)”, adottata a giugno 2008 e rivista a febbraio 2011, riconosce il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese (PMI) nell’economia dell’Unione e mira a migliorare l’approccio globale allo spirito imprenditoriale e ad ancorare il principio “pensare anzitutto in piccolo” nei processi decisionali, dalla formulazione delle norme al pubblico servizio. Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha accolto con favore l’intenzione della Commissione di presentare l’atto per il mercato unico mettendo in rilievo le misure che creano crescita e occupazione e apportano risultati concreti ai cittadini e alle imprese.

La comunicazione della Commissione intitolata “L’atto per il mercato unico”, adottata ad aprile 2011, propone di semplificare la Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società [...] e la Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati [...]), (“direttive contabili”) per quanto concerne gli obblighi in materia di informativa di bilancio e di ridurre gli oneri amministrativi, segnatamente per le PMI. Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a ridurre gli oneri amministrativi e a migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e promuoverne l’internazionalizzazione. Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha altresì esortato a ridurre l’onere normativo nel suo complesso, in particolare per le PMI, a livello sia dell’Unione sia nazionale, e proposto misure intese a incrementare la produttività, ad esempio l’eliminazione degli oneri amministrativi e il miglioramento del quadro normativo per le PMI”.

⁴ Si vedano, in tal senso, anche le osservazioni formulate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili: CNDCEC (2014), Osservazioni del dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili al documento di consultazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione IV – Ufficio IV, <http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=a70fcee8-a897-46d5-8395-1c75d7649952>; e (2015), Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese Osservazioni del CNDCEC, <http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=38f936e0-f831-47a4-9158-94b2554d96db>.

norme coinvolgono un'altissima percentuale delle società di capitali che operano a livello nazionale. Le disposizioni sono esaminate anche in ottica comparativa con le "vecchie" previsioni del codice civile che, si ricorda, saranno utilizzate per l'ultima volta con la redazione dei bilanci che hanno chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2015.

Si rileva che è possibile che anche i Principi contabili nazionali che saranno emanati per adeguare le norme tecniche alle previsioni normative possano intervenire su talune delle problematiche trattate.

2. I parametri quantitativi

Occorre, anzitutto, evidenziare che il decreto bilanci ha introdotto a livello contabile, mantenendo la categoria delle piccole società, anche la nuova categoria delle micro-imprese. Non è stata introdotta, al contrario, la categoria delle medie imprese, i cui adempimenti di bilancio sono, perciò, indistinti rispetto a quelli previsti per le società di grandi dimensioni.

In sintesi, quindi, il codice civile riconosce ai fini della redazione del bilancio: micro-imprese; piccole società; non-piccole società.

Per avere idea, perciò, delle realtà a cui facciamo riferimento, è opportuno esaminare preliminarmente le soglie individuate dalla normativa per piccole società e micro-imprese (di seguito, quando richiamate come unica realtà, anche "società di minori dimensioni").

Specificamente, i parametri delle piccole società sono rimasti invariati rispetto alla previgente disciplina, nonostante che la nuova direttiva contabile consentisse di scegliere parametri quantitativi all'interno di un *range* piuttosto ampio di valori⁵.

Per questo, le soglie di riferimento indicate nel novellato art.2435-*bis*, cc⁶ sono:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Una società è piccola, mantenendo inalterato l'attuale articolato, quando non supera per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti sopra indicati (art.2435-*bis*, co.1, cc).

⁵ L'art.3, Categorie di imprese e di gruppi, co.2 della direttiva 2013/34/UE dispone che: "Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 4 000 000 EUR;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 000 000 EUR;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6 000 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12 000 000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni".

⁶ I richiami agli articoli del codice civile sono riferiti, laddove non previsto diversamente, al testo novellato dal decreto bilanci.

Specularmente, una società “esce” dalla categoria delle piccole quando supera per due esercizi consecutivi le predette soglie (art.2435-*bis*, co.8, cc).

Uno degli aspetti più rilevanti in materia di società di minori dimensioni contenuti nel decreto consiste, come detto, nella previsione della nuova categoria delle micro-imprese (art.2435-*ter*, cc), categoria, in realtà, già introdotta a livello di legislazione europea dalla direttiva 2012/6/UE e poi incorporata nella nuova direttiva contabile.

Le micro-imprese sono definite come società che non rientrano per due esercizi consecutivi nei parametri di seguito riportati.

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350 000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5.

I parametri quantitativi contenuti nel 2435-*ter* rappresentano la metà dei parametri (massimi) indicati dalla direttiva 2013/34/UE. In linea con quanto disposto per le piccole, si diventa micro-imprese quando non sono superati per due esercizi consecutivi gli indicati parametri (2435-*ter*, co.1, cc), così come non si rientra più nella categoria quando sono superati per due esercizi consecutivi le dette soglie (2435-*ter*, co.4, cc)

Le modalità con cui fruire delle semplificazioni concesse non muta. In estrema sintesi, basti osservare che il disposto del codice si riferisce agli “esercizi”, ossia ai “periodi amministrativi”, e non agli anni solari e che la media dei dipendenti è calcolata su media giornaliera.

Ancora, si rileva che le società possono fruire anche di alcune semplificazioni. È implicitamente riconosciuto che la società, nel caso in cui non dichiara di redigere il bilancio in forma abbreviata, applichi tutte le previsioni “ordinarie” contenute nel codice con riferimento alla predisposizione del bilancio.

La norma non chiarisce, in realtà, quale sia l'esercizio a partire dal quale siano applicabili (o non applicabili) le disposizioni per le piccole società o (adesso) per le micro-imprese. In sostanza, ci si chiede se una società, qualora non superi per l'esercizio 2014 e 2015 almeno 2 delle soglie del 2435-*bis*, cc, possa usare le disposizioni semplificatorie che andremo ad esaminare in seguito oppure se deve redigere ancora il bilancio in forma ordinaria e iniziare a usare le norme delle piccole a partire dal bilancio dell'esercizio 2016.

A tale riguardo, un precedente documento del Consiglio nazionale affermava prudenzialmente che: “[p]ur esistendo diverse interpretazioni sul significato delle parole “per due esercizi consecutivi” e “per il secondo esercizio consecutivo”, in un'ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista dal primo comma a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti.

Invece, ai fini dell'obbligo di redigere in forma ordinaria il bilancio, si suggerisce di provvedere sin dal bilancio relativo all'esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i detti limiti.

A titolo esemplificativo, si supponga che una società che ha sempre redatto il bilancio in forma ordinaria non superi due dei tre limiti dell'art 2435-*bis*, co.1 per gli esercizi 2010 e 2011. In questa circostanza, si suggerisce di redigere in forma abbreviata il bilancio a partire dall'esercizio 2012.

Al contempo, si consideri la situazione in cui una società che redigeva il bilancio in forma abbreviata, superi due dei tre limiti dell'art 2435-*bis*, co.1 per gli esercizi 2010 e 2011. In tale fattispecie, si ritiene preferibile, sempre in ottica prudenziale, redigere già il bilancio 2011 in forma ordinaria⁷.

È opportuno premettere che, anche nella novellata versione del codice, le società di minori dimensioni hanno “facoltà” di godere delle semplificazioni previste (anche solo di alcune di queste), redigendo bilanci in forma semplificata. Questo significa che tali società, laddove lo ritenessero opportuno, possono utilizzare le disposizioni del bilancio redatto in forma “ordinaria” (oppure, per le micro-imprese, anche il bilancio in forma abbreviata *ex art.2435-bis*, cc).

Peraltro, vale la pena ricordare che è sempre valida la previsione di dover riportare “informazioni complementari”, laddove queste siano necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale (art.2423, co.3, cc).

3. Il bilancio delle piccole società

Schemi quantitativi di bilancio

Le semplificazioni per la redazione dello stato patrimoniale sono rimaste perlopiù invariate. L'unica modifica apportata consiste nel prevedere che il fondo ammortamento e le svalutazioni accumulate delle immobilizzazioni materiali e immateriali, come già avviene per le società non-piccole, non siano più detratti direttamente dal prospetto. L'informazione di tali valori è, in ogni caso, reperibile nella nota integrativa (art.2427, co.1, n.2, cc).

Nel conto economico, a seguito dell'introduzione di un'apposita contabilizzazione per gli strumenti finanziari derivati (art.2426, co.1, n.11-*bis*, cc), è concesso che possano essere aggregati, insieme ai valori concernenti le rivalutazioni delle partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli del circolante diversi dalle partecipazioni, anche le rideterminazioni di valore in aumento degli strumenti finanziari derivati (nuova sottovoce d18(d)). Lo stesso dicasi per le svalutazioni dei sopra richiamati elementi che possono essere aggregate con i decrementi di valore dei derivati (nuova sottovoce d19(d)).

Le società piccole sono esentate, quindi, dalla predisposizione del rendiconto finanziario (art.2423-*ter*, cc), richiesto obbligatoriamente con il decreto bilanci per la redazione del bilancio d'esercizio delle società non piccole. La previsione del rendiconto finanziario non

⁷ Si veda: CNDCEC, La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità, <http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=2182ae33-3e38-47f2-b768-aa57f95933f2>, p.7

poteva esser prevista per le società piccole, considerato che –come ricorda la relazione illustrativa al decreto- l'introduzione di documenti di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla direttiva può essere richiesta solo alle società non piccole.

Non sono più presenti (come per le società non-piccole) i conti d'ordine.

Criteria di valutazione

Prima dell'emanazione del dlgs 139/2015, le semplificazioni erano confinate ai campi dell'esposizione e dell'informativa. Il decreto bilanci introduce semplificazioni anche in termini di criteri di valutazione. Anche se, infatti, il codice civile ha introdotto il criterio del costo ammortizzato per titoli immobilizzati, crediti e debiti, per le piccole sono stati riproposti gli attuali criteri di valutazione, ossia: costo di acquisto per i titoli immobilizzati; valore di presumibile realizzo per i crediti; e valore nominale per i debiti.

Si deve evidenziare che, anche in questa circostanza, l'esenzione è una facoltà concessa in ottica semplificatoria dal legislatore. Una società piccola, nel caso in cui opti per l'adozione del costo ammortizzato, segue le nuove disposizioni del codice civile (art.2426, co.1, nn. 8 e 12, cc). In tal caso, si ricorda che le norme transitorie consentono a tutte le società di adottare il costo ammortizzato in via prospettica, ossia continuando a contabilizzare le poste interessate iscritte in bilancio prima del 1° gennaio 2016 con i vecchi criteri.

Vale la pena sottolineare che anche le piccole società sono tenute a contabilizzare gli strumenti finanziari derivati, in base a quanto disposto dal già richiamato art.2426, co.1, n.11-bis, cc.

Nota integrativa e relazione sulla gestione

Sono concesse alle società piccole una serie di importanti semplificazioni concernenti la redazione della nota integrativa. È importante evidenziare che il nuovo disposto indica in positivo, come previsto dall'impostazione di “massima armonizzazione” della direttiva, le *disclosure* che devono essere riportate nella nota, mentre la vecchia previsione codicistica indica (in negativo) cosa le imprese possono non inserire in nota integrativa. La distinzione è importante: il disposto del nuovo art.2427, cc richiede cosa inserire, il dettato del vecchio art.2427, cc prevede una facoltà a “non inserire”.

Le informazioni sono sicuramente numericamente inferiori rispetto al passato. L'intendimento del legislatore dell'Unione Europea è di mantenere le informazioni ritenute utili per i lettori del bilancio delle piccole società. In sostanza, in questa previsione, minori informazioni non coinciderebbero con peggiore informativa. Dubbi al riguardo permangono.

L'art.2435-bis, cc in vigore al 31 dicembre 2015 comparato con il nuovo art.2435-bis, cc in vigore a partire dal 1° gennaio 2016

Art.2435-bis, cc in vigore fino al 31 dicembre 2015	Art.2435-bis, cc in vigore dal 1 gennaio 2016
<p>Bilancio in forma abbreviata.</p> <p>[1] Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>[2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.</p> <p>[3] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:</p> <p>voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c) voci D19(a), D19(b), D19(c)</p> <p>[4] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</p> <p>[5] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 e dal n. 1 del</p>	<p>Bilancio in forma abbreviata.</p> <p>[1] Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>[2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. <u>Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.</u></p> <p>[3] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:</p> <p>voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c), <u>D18(d)</u> voci D19(a), D19(b), D19(c), <u>D19(d)</u></p> <p>[4] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</p> <p>[5] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 e dal n. 1 del</p>

<p>comma 1 dell'art. 2427-bis (2); le indicazioni richieste dal n. 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p> <p>[6] Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter".</p> <p>[7] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>[8] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	<p>comma 1 dell'art. 2427-bis (2); le indicazioni richieste dal n. 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p> <p><u>Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).</u></p> <p>[6] Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.</p> <p>[7] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>[8] <u>Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.</u></p> <p>[9] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>
--	--

Le informazioni da fornire nella nota integrativa non si limitano a quanto previsto dall'art.2427, cc. La nuova versione dell'art.2427, cc ricorda, infatti, che sono riportate nella nota integrativa del bilancio delle piccole società anche le indicazioni concernenti:

- l'informativa complementare necessaria per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta (art.2423, co.3, cc);
- i criteri illustrativi della modalità con cui è stata data attuazione al principio della rilevanza (art.2423, co.4, cc). Questa richiesta risulta essere l'unica *disclosure* aggiuntiva rispetto al passato;
- la motivazione che ha portato alla deroga dell'adozione delle norme del codice civile nonché l'indicazione dell'influenza che l'applicazione della stessa ha sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico (art.2423, co.5, cc);
- la presentazione distinta delle voci oggetto di raggruppamento, quando questo è stato effettuato per favorire la chiarezza del bilancio (art.2423-ter, co.2, cc);
- la segnalazione e il commento della non comparabilità e dell'adattamento o dell'impossibilità dell'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente (art.2423-ter, co.5, cc);
- l'annotazione, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, dell'appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto, nel caso in cui un elemento dell'attivo o del passivo ricada sotto più voci dello schema (art.2424, co.1, cc);
- la ragione per cui in sede di prima iscrizione di una partecipazione controllata o collegata con il criterio del metodo del patrimonio netto è iscritta in bilancio l'eccedenza del costo di acquisto rispetto al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata (art.2426, co.1, n.4, cc);
- la spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento (art.2426, co.1, n.6, cc).

Non è più, per esempio, esplicitamente richiesto di iscrivere nella nota integrativa del bilancio delle piccole le eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati (art.2426, co.1, n.2, cc).

Contestualmente, non è più richiesto di indicare la motivazione per cui una partecipazione in controllata o collegata sia iscritta per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio del patrimonio netto o, se non vi sia obbligo di redazione del bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata (art.2426, co.1, n.3, cc).

Occorrerà verificare, in ogni caso, se i Principi contabili riterranno, svolgendo una funzione interpretativa della norma, che tali informazioni rientrino nella più generale informativa sui "criteri applicati" di cui al co.1, n.1 dell'art.2427, cc.

Infine, si rileva che sono state integrate –anche in funzione della nuova tecnica di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati- le norme tecniche dell'art.2427-bis, co.1, n.1, cc per il quale il bilancio delle piccole società deve riportare in nota integrativa anche:

- 1) "per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio" [sottolineatura dell'Autore, in evidenza delle parti aggiunte dal dlgs 139/2015].

È, ancora, confermata la disposizione per la quale le società piccole possano non redigere la relazione sulla gestione se forniscono le informazioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'art.2428, cc (numero e valore nominale delle azioni possedute, acquistate e alienate) nella nota integrativa.

4. Il bilancio delle micro-imprese

Schemi quantitativi di bilancio

Le disposizioni inerente le micro-imprese sono, come detto più volte, completamente nuove. La sottostante tabella riporta integralmente il contenuto dell'art.2435-ter, cc.

Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese).

Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- 1) del rendiconto finanziario;
- 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
- 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».

Le micro-imprese ripropongono le semplificazioni in materia di presentazione dei prospetti quantitativi, inclusa, ovviamente, l'esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario.

È chiaro che i conti d'ordine non esistono più neanche nelle "realità micro".

Criteri di valutazione

Sono, allo stesso tempo, riproposte anche le semplificazioni concernenti i criteri di valutazione previsti dall'art.2435-*bis*. Coerentemente con quanto previsto per le piccole, perciò, anche le micro-imprese sono esentate dall'applicazione del metodo del costo ammortizzato.

In aggiunta a quanto disposto per le piccole, le micro-imprese "non devono" seguire (trattasi di obbligo, non di facoltà) le norme codicistiche in materia di:

- deroga all'applicazione delle norme del codice civile per il raggiungimento della rappresentazione veritiera e corretta (art.2423, co.5, cc);
- contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, secondo quanto previsto dalla nuova pertinente disciplina (art.2426, co.11-*bis*, cc).

Le previsioni sopra indicate originano direttamente dalla direttiva.

Nota integrativa e relazione sulla gestione

La principale semplificazione per le micro-imprese consiste nell'esenzione dalla predisposizione della nota integrativa, nel caso in cui siano fornite le informazioni concernenti:

- l'importo totale di impegni, garanzie e passività potenziali che non risultano dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime (art.2427, co.1, n.9, cc);
- l'importo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, specificando: "il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria" (art.2427, co.1, n.16, cc).

Le microimprese, come le piccole società, sono esentate, inoltre, dalla predisposizione della relazione sulla gestione quando riportano le predette informazioni dei numeri 3 e 4 dell'art.2428, cc in calce allo stato patrimoniale. Anche se non specificato, sembra di poter

dire che, qualora sia predisposta, per scelta delle micro, la nota integrativa con le semplificazioni previste dall'art.2435-*bis*, cc, tale informazione sia resa coerentemente nella nota. Le informazioni richieste si sommano chiaramente a quelle sopra previste per l'esenzione dalla predisposizione della nota integrativa.

La seguente tabella riporta in chiave comparativa il contenuto minimale, come precedentemente inteso, per la nota integrativa di piccole e micro società al 31 dicembre 2015, la nota integrativa *ex* art.2427, cc delle piccole società a partire dal 1° gennaio 2016 e la nota integrativa delle micro-imprese a partire dal 1° gennaio 2016.

La nota integrativa ex art.2427, cc di piccole società e micro imprese al 31 dicembre 2015 In vigore fino al 31 dicembre 2015	La nota integrativa ex art.2427 ed art.2435-bis, cc delle piccole società a partire dal 1° gennaio 2016	La nota integrativa delle micro-imprese ex art.2427 e art.2435-ter, cc a partire dal 1° gennaio 2016
<p>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;</p> <p>3 bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;</p> <p>4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;</p> <p>5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;</p> <p>6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e</p>	<p>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;</p> <p>2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche [limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica N.d.A.];</p> <p>8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce,</p> <p>9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e della passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate, gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di</p>	<p>9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e della passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate, gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;</p> <p>16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;</p>

<p>con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;</p> <p>6 bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>6 ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;</p> <p>7 bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;</p> <p>8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;</p> <p>11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;</p> <p>16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;</p>	<p>quest'ultime sono distintamente indicati;</p> <p>13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;</p> <p>15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria [anche omettendo la ripartizione per categoria N.d.A.];</p> <p>16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;</p> <p>22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;</p> <p>22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e di benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e</p>	
--	---	--

<p>18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;</p> <p>19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;</p> <p>19 bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;</p> <p>20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447 septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis;</p> <p>21) i dati richiesti dall'articolo 2447 decies, ottavo comma;</p> <p>22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di</p>	<p>finanziaria e il risultato economico della società [anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici N.d.A.];</p> <p>22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziaria ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato [anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato N.d.A.];</p>	
---	---	--

<p>valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.</p> <p>22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società [anche limitando l'informativa richiesta alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo N.d.A.];</p> <p>22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società [anche limitando l'informativa richiesta alla natura e all'obiettivo economico N.d.A.], .</p>		
---	--	--

5. Considerazioni di sintesi

La prima adozione delle nuove disposizioni, individuabile per la maggior parte delle società con i bilanci che chiudono il proprio esercizio dopo il 31 dicembre 2015 presenterà inevitabili problematiche di “adattamento” alla normativa.

Ciò detto, esistono alcuni punti di riflessione su cui orientare la propria attenzione.

Le modifiche apportate dal decreto bilanci alla disciplina delle piccole società e alle micro-imprese rappresentano sicuramente uno degli elementi di maggiore novità del decreto bilanci.

Le modifiche sono di non poco conto e, stante quanto sopra rappresentato, possono essere suddivise, come già rilevato, nelle seguenti tre categorie:

- novità concernenti l'introduzione di nuove disposizioni applicabili a tutte le società;
- novità per le piccole società e micro-imprese;
- novità per le micro imprese.

Le novità concernenti l'introduzione di nuove disposizioni per tutte le società identificano le novità introdotte con il decreto che interessano anche le società di minori dimensioni. Ovviamente, il presente elaborato non le ha potute menzionare tutte le novità del decreto bilanci; tuttavia, talune novità hanno un impatto anche alla luce delle nuove prescrizioni per piccole e micro realtà. L'introduzione a livello normativo (erano già presenti nei principi contabili nazionali) ancora per buona parte da esplorare, per esempio, dei principi della rilevanza e della sostanza sulla forma è riferita anche alle società esaminate nell'articolo. L'eliminazione dei conti d'ordine vale, come già detto, ovviamente per tutte le società, indipendentemente dagli aspetti dimensionali.

Tuttavia, come messo in rilievo, le società di minori dimensioni sono state esentate dall'adozione di alcune novità introdotte con il decreto bilanci; il costo ammortizzato può non essere applicato per le società di minori dimensioni così come le società trattate possono non redigere il rendiconto finanziario, gli strumenti finanziari derivati non possono (obbligo) essere contabilizzati come previsto dalle nuove norme da parte delle micro-imprese. In definitiva, il legislatore sembra aver voluto salvaguardare le società di minori dimensioni dall'introduzione di previsioni ritenute probabilmente eccessivamente onerose per tali realtà.

Le novità per le società di minori dimensioni concernono le modifiche apportate alle semplificazioni previste per le realtà minori (sia piccole, sia micro), esposte nell'articolo.

Le novità per le micro-imprese interessano esclusivamente le micro. Anche in questa prospettiva, appare che la categoria delle micro-imprese appaia più una sotto-categoria delle piccole società che una categoria separata.

È evidente che il presente contributo non può, ad oggi, considerare le indicazioni dei principi contabili nazionali che, forzatamente, dovranno essere rivisti alla luce delle modifiche normative commentate.